

Cassazione: un caso in cui è stata disposta la riduzione del mantenimento e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale

La Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 2435 del 9 Febbraio 2015.

In questa pronuncia la Cassazione ha affrontato un caso in cui in sede di revisione delle condizioni di divorzio è stata disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.

La Cassazione si pronuncia confermando la sentenza di secondo grado ed osservando che ciò che conta è che di fatto si siano verificate circostanze oggettivamente idonee a giustificare l'apertura del procedimento di revisione.

Deve trattarsi di circostanze sopravvenute, gravi e rilevanti, concernenti la qualità e lo standard di vita del coniuge onerato.

Nel caso di specie la Corte d'appello in parziale riforma della decisione del Tribunale (che aveva revocato sia l'assegno di mantenimento sia l'assegnazione della casa coniugale), ha ridotto l'assegno divorzile dando rilievo alla progressiva diminuzione del carico di lavoro dello studio professionale cui era titolare il marito; tale diminuzione di lavoro era oltretutto sfociata nella chiusura dell'attività professionale, circostanza che ha determinato una sensibile riduzione dei proventi dell'ex marito, il quale si era trovato a vivere della sola pensione.

Non è quindi pertinente il vizio denunciato dall'ex moglie (violazione di legge) la quale aveva lamentato la violazione dell'art. 9 della legge 898/1970 (in tema di modifica delle condizioni di divorzio); e, in ogni caso, la questione viene individuata dalla Suprema corte come attinente al merito, di conseguenza non sindacabile in Cassazione.

Avv Licia Albertazzi

Cassazione ancora una pronuncia sul preliminare relativo a immobile in comproprietà.

La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 1.866 depositata in data 2 febbraio 2015, conferma a distanza di pochi mesi da analogo pronunciamento (1) che “nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia

e destinate invece a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, giacchè si deve presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un unicum giuridico inscindibile". (2)

Da tale postulato, peraltro definito come jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, deriva - tra l'altro - che "qualora una di dette manifestazioni manchi o risulti viziata da invalidità originaria o venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c. restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello (o di quelli) tra i comproprietari promittenti dei quali esista e persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare".

La Corte, quindi, è ferrea nel suo ragionamento: se il consenso prestato dai promittenti consiste, salvo prova contraria, in una coesione inscindibile di plurime manifestazioni di volontà, ne derivano - fatalmente - due conseguenze:

- a) che il vizio o la mancanza di una sua componente impedisce (sia con lo strumento negoziale sia con il surrogato giudiziale ex art. 2932 c.c.) la conclusione del definitivo avente ad oggetto la piena proprietà dell'intero;
- b) che il vizio o la mancanza di una sua componente impedisce (sia con lo strumento negoziale sia con il surrogato giudiziale ex art. 2932 c.c.) la conclusione anche del definitivo avente cioè ad oggetto la piena proprietà della quota indivisa

Volgarmente in termini giuridici, ma efficacemente in termini pratici la sintesi è la seguente: o tutto o niente.

Tuttavia, a differenza della precedente pronuncia n. 21.286/2014, la Corte non ha fatto leva sull'ambiguo ed opinabile principio della necessaria corrispondenza tra preliminare e sentenza traslativa.

Avv. Gabriele Mercanti

(1) Cfr. Cass. n. 21.286/2014, già oggetto di breve commento - cui mi sia permesso di rinviare - già pubblicato su www.studiocataldi.it in newsletter del 26.01.2015 sotto il titolo "Preliminare di vendita di immobile in comproprietà".

(2) La pronuncia in commento ammette che la presunzione di inscindibilità dei consensi possa essere superata ove - dall'applicazione degli ordinari criteri ermeneutici - risulti una diversa volontà pattizia di suddividere i singoli consensi in autonome componenti.

Cassazione: se il marito va a caccia e guida auto di lusso l'assegno può essere aumentato. In allegato il testo della sentenza

La Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 2574 del 10 Febbraio 2015.

Anche il fatto che l'ex marito si dedichi a passatempi costosi, come quello di andare a caccia e guidare auto di lusso, può costituire un parametro per valutare o rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole.

Nel presente caso nel merito è stato accertato, con procedimento legittimo ed esente da eventuali vizi di logicità e ragionevolezza, che l'ex moglie (malata e con un lavoro saltuario) si trovi sicuramente in posizione economica di svantaggio rispetto all'ex marito, in buona salute, titolare di impresa edile e individuo che si dedica regolarmente a passatempi costosi quali la caccia e la guida di auto di lusso.

“Il giudice ha dunque esaminato dati reali e non si riferisce né a presunzioni, né a potenzialità economiche o ad aspettative future”.

Per giurisprudenza costante, la Cassazione ha affermato che finalità dell'assegno di mantenimento è quello di consentire al coniuge economicamente debole di mantenere un tenore di vita simile a quello goduto in pendenza di matrimonio; tuttavia, “indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra coniugi”. Non troverebbe riscontro dunque la doglianza del marito ricorrente, il quale sosterebbe che la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico provocherebbe in capo alla beneficiaria un reddito superiore di quello goduto durante il matrimonio. La motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, risulta essere pienamente ragionevole e fondata sulla ponderazione di elementi di fatto che hanno trovato pieno riscontro nel giudizio di merito.

Avv. Licia Albertazzi

Cassazione: non c'è legittima difesa putativa se si usa un coltello contro chi è disarmato

“In tema di tentato omicidio, vanno esclusi l'eccesso di legittima difesa e la legittima difesa putativa” se l'aggressore usa un arma da taglio contro un uomo disarmato “mirando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un'aggressione patita”.

È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8566 del 26 febbraio 2015 che ha precisato, confermando un costante orientamento del giudice di legittimità, quali siano i presupposti postulati dalla legittima difesa putativa.

Nel caso di specie, nel corso di una colluttazione innescata dal tentativo di difesa di una donna erano state sferrate delle coltellate sia contro l'aggressore sia contro una terza persona intervenuta nella lite. Il giudice di primo grado condanna l'imputato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, ritenendolo colpevole di concorso nel tentato omicidio mediante accoltellamento.

La Corte di appello territorialmente competente, in riforma parziale della sentenza impugnata, esclude l'aggravante dell'articolo 577, n. 4, c.p., concede le attenuanti generiche e ridetermina la pena irrogata in tre anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione.

Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per Cassazione. Il giudice di ultima istanza ritiene infondati i motivi di ricorso proposti. In primo luogo, la ricorrenza dei presupposti della desistenza volontaria invocata dalla difesa era esclusa in considerazione del fatto che nel caso di specie non si era configurata un'interruzione volontaria dell'aggressione, ma unicamente l'allontanamento degli aggressori imposto dalla necessità di evitare l'arresto da parte dei carabinieri intervenuti sul posto.

In secondo luogo, la Corte esclude che la condotta delittuosa posta in essere dall'imputato sia giustificabile ai sensi dell'articolo 52 c.p., nemmeno sotto il profilo dell'eventuale eccesso colposo, visto che secondo una consolidata giurisprudenza "i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.

L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'articolo 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante".

Infine, il giudice di ultima istanza esclude la sussistenza dei presupposti della legittima difesa putativa in conseguenza della mancanza di armi riscontrata in capo alle vittime.

"La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base

di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente".

Gio

La Cassazione chiarisce la portata del "plagio parziale"

La Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 3340 del 19 Febbraio 2015.

Nel caso di specie i titolari di diritto di utilizzazione di un'opera intellettuale - nella specie, del testo di una canzone - hanno adito il giudice del merito per sentir pronunciare verdetto di plagio, ottenendo l'interdizione dell'uso di parte della canzone (del titolo e dei primi due versi) anche a fini commerciali, da parte dell'interessato. La questione prospettata dai ricorrenti in sede di legittimità è la seguente: è possibile che ad essere colpita da plagio sia soltanto una parte dell'opera e non necessariamente l'opera nel suo complesso?

Nonostante il ricorso sia respinto, la Suprema corte, nel pronunciarsi, si sofferma a chiarire tale importante questione.

Non è necessario infatti, ad integrare il plagio, che lo stesso sia rivolto all'intera opera, potendo esso limitarsi al "c.d. cuore dell'opera, purchè essa assuma nella nuova opera artistica un ruolo non diverso o simile a quello dell'opera che si assume plagiata".

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione è quindi il seguente: "in tema di plagio di un'opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di per sé plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell'opera anteriore". Ulteriore riflessione della Corte concerne "anche i discorsi artistici, percorrendo la strada della c.d. verità estetica, non scientifica, forniscono, ognuno mediante specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient'affatto inferiore a quella scientifica".

Avv. Licia Albertazzi

Il fermo amministrativo del veicolo.

Fermo amministrativo veicoli: Che cosa è? Come funziona? Quali sono i suoi effetti?

Il mancato pagamento di tributi e sanzioni può portare al fermo amministrativo dei veicoli a motore. Si tratta di quell'atto con cui le Amministrazioni o gli Enti competenti - Comuni, Inps, Regioni, Stato...- bloccano, attraverso i servizi concessi dai concessionari della riscossione, un bene mobile al fine di recuperare le somme dovute. Vediamo, seppure brevemente, che cosa è, come funziona e quali sono i suoi effetti. Che cosa è il fermo amministrativo dei veicoli

Il fermo amministrativo è un atto che le pubbliche amministrazioni "bloccano" i veicoli a motore ed impediscono al legittimo proprietario di utilizzare il bene sino a quando un determinato debito non viene estinto. Il fine del fermo amministrativo è proprio quello della riscossione di crediti non pagati come ad esempio le multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare e non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto?

Sì, può essere venduto e deve risultare da atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo, ma anche in questa ipotesi non può circolare e non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito.

Che cosa accade a chi viene sorpreso circolare con veicolo sottoposto a fermo?

Il nostro Legislatore prevede l'applicazione di una sanzione che va da € 714,00 ad € 2.859,00, oltre alla confisca del mezzo. Se il debito non viene estinto il concessionario alla riscossione ha il potere di "forzare la vendita del veicolo".

Esaminiamo l'iter che viene seguito per procedere al fermo amministrativo.

L'Ente creditore - si pensi ad Equitalia - provvede a notificare, tramite cartella esattoriale, un'intimazione di pagamento entro 60 giorni.

Prima che si proceda all'esecuzione del fermo, l'Ente creditore dovrà notificare al debitore la volontà di procedere al fermo amministrativo attraverso una comunicazione preventiva.

Il preavviso concederà al soggetto ulteriori 30 giorni per il saldo dei debiti, in caso contrario il fermo diventerà effettivo.

Che fare nel caso in cui si riceva un preavviso di fermo amministrativo?

Il consiglio di chi scrive è quello di effettuare il pagamento dell'importo indicato in cartella esattoriale, se effettivamente si è debitori di detto importo. Se l'importo è troppo oneroso la legge prevede la possibilità di richiedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di n. 120 rate mensili.

Sino a quando il debito non viene estinto sul veicolo permane il fermo amministrativo.

In che modo è possibile verificare se il veicolo è sottoposto a fermo?

Basta richiedere una visura della targa del veicolo. Visura che può essere richiesta:

- presso un ufficio PRA;
- una delegazione ACI;
- oppure online.

Consiglio: verificate sempre!!!

Che succede se si acquista un veicolo sottoposto a fermo amministrativo?

Il veicolo deve restare fermo. Vigè, difatti, il divieto di circolazione e radiazione, pena la confisca del mezzo. È bene, dunque, accertarsi che il veicolo non sia soggetto a fermo amministrativo e invitare il debitore a saldare il debito prima della vendita, altrimenti Equitalia potrebbe, addirittura, procedere alla vendita del veicolo appena acquistato. L'acquirente può anche decidere di acquistare pur conoscendo la reale situazione: questa è una sua scelta.

In alternativa, può chiedere l'annullamento della vendita o una riduzione sul prezzo d'acquisto.

Va pagato il bollo del veicolo sottoposto a fermo amministrativo?

Prima di rispondere all'interrogativo è bene ricordare che il bollo auto è un tributo locale a favore della regione di residenza che grava sugli autoveicoli e sui motoveicoli.

L'articolo 7 della Legge n. 9 del 23 Luglio 2009 ne ha fissato definitivamente la natura di tassa sul possesso. Che cosa significa? Significa che basta essere intestatario di un autoveicolo per dover pagare il bollo.

Il possessore del veicolo è tenuto a pagarlo anche quando il veicolo non circola. Nel caso in cui il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo si ritiene che debba essere pagato. Visto che il fermo amministrativo è, come l'ipoteca su un immobile, un atto di natura cautelare che non comporta la perdita di proprietà, requisito questo sufficiente per obbligare il proprietario del veicolo sottoposto a fermo al pagamento del bollo. D'altra parte c'è chi afferma il contrario sostenendo che il fermo amministrativo comporta una perdita temporanea della libera disponibilità del bene e che, quindi, il proprietario del veicolo sottoposto a fermo non è tenuto a pagare il bollo, almeno per detto periodo.

Sul punto è bene menzionare l'art. 94 del CdS che stabilisce "ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa".

L'iscrizione di fermo amministrativo è, dunque, atto idoneo e sufficiente a provare la temporanea perdita di possesso.

In conclusione per evitare di pagare il bollo anche per il periodo in cui il veicolo è, o è stato, sottoposto a fermo amministrativo, è necessario chiederne formalmente l'esenzione.

Qual è la procedura da seguire ai fini di ottenere l'esenzione di pagamento?

E' necessario recarsi presso gli uffici regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali, producendo un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiara la temporanea perdita di possesso del veicolo a seguito dell'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo. Nel caso in cui gli uffici regionali non accettassero la dichiarazione sostitutiva, come documento idoneo per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo per temporanea perdita di possesso, sarà necessario presentare una visura della targa del veicolo.

Avv. Luisa Camboni

Cassazione: poteri e limiti del potere giudiziale di valutazione equitativa del danno

La Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 2663 dell'11 Febbraio 2015.

Il caso di specie, riguardante azione legale promossa dai comproprietari di un immobile ceduto in locazione nei confronti dell'inquilino, volta ad ottenere il rilascio dello stesso nonché il risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei canoni, offre un importante spunto di riflessione circa la tematica dell'impiego, da parte del giudice, di criteri equitativi per la quantificazione del risarcimento del danno.

“La valutazione di cui all'art. 1226 codice civile consiste nella possibilità attribuita al giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare”.

Al fine di effettuare legittima valutazione in via equitativa è sufficiente che il giudice indichi, anche sommariamente, le ragioni “del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così incensurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale”.

Tuttavia nel caso in oggetto la Cassazione rileva come il giudice del merito abbia ommesso di esaminare determinati documenti al tempo prodotti dalle parti in giudizio; riscontra dunque un vizio procedurale, legato anche all'incongrua motivazione alla base del denegato espletamento di ctu. Ecco dunque che se, in linea generale, il potere del giudice di valutare il danno in via equitativa - in

manca di elementi probatori univoci - resta discrezionale, lo stesso potere rimane sottoposto a determinati vincoli e limiti, onde evitare arbitri e incongruenze decisionali.

Avv. Licia Albertazzi

Abbandono di rifiuti non pericolosi. Cosa bisogna sapere per evitare una condanna

Il responsabile di un'azienda che smaltisce (per esigenze produttive) carcasse di animali sui terreni in cui svolge la propria attività può finire sotto processo per il reato previsto e punito dall'art. 256 comma 1 lett. a) e comma 2 del D. Legislativo n.152/2006 in quanto sta gestendo (al fine di procurarsi profitto) rifiuti con modalità non autorizzata attraverso abbandono e smaltimento nel suolo di animali provenienti dall'allevamento.

La normativa di settore prevede lo smaltimento di carcasse avvenga mediante incenerimento e non mediante sotterramento.

Occorre in ogni caso prestare particolare attenzione alle autorizzazioni di cui l'azienda si va a dotare.

Infatti, nel caso in cui il sindaco del Comune ove l'azienda agricola svolge attività produttiva rilasci un qualche provvedimento autorizzativo relativo al sotterramento degli animali morti, sarà bene accertarsi che non esistano successive forme di "autorizzazioni integrate ambientali" aventi come scopo lo smaltimento dei rifiuti ivi compresi gli animali deceduti: solo rispettando scrupolosamente tali specifiche autorizzazioni si potrà prospettare l'immunità dal reato.

L'autorizzazione integrata ambientale prevede che lo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi gli animali deceduti, avvenga in modo conforme alle norme di legge in vigore: non è consentito più l'affossamento degli animali nel terreno, ma è previsto invece che l'allevatore debba disfarsene attraverso il trattamento termico in strutture autorizzate (Regolamento CE n. 1774/02 sostituito da Regolamento CE n. 1069/2009).

La giurisprudenza della Cassazione ha sottolineato che i corpi degli animali morti sono esclusi dalla disciplina generale sui rifiuti solo in quanto disciplinati, sotto il profilo sanitario e veterinario, dal Regolamento CE richiamato - attualmente dal Regolamento CE 1069/2009 -, che rimane l'unica ed esaustiva normativa applicabile solo in relazione a tale profilo; nel caso invece si esuli dalla suddetta normativa sanitaria e veterinaria, torna ad applicarsi la disciplina generale sui rifiuti (cfr. Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 28207 del 2011; Sez. 3, Sentenza n. 12844 del 2009; Sez. 3, Sentenza n. 21676 del 2007; Sez. 3, Sentenza n. 18219 del 2005).

In una specifica vicenda affrontata dal Tribunale penale di Arezzo, conclusasi poi con sentenza n. 1180/14, veniva accertato che, stante la normativa vigente che non consente lo smaltimento tramite interrimento dei tacchini, doveva applicarsi la disciplina generale dettata dal D.lgs. 152/06 (norme in materia ambientale), alla luce della quale la condotta ascritta all'imputato ben poteva qualificarsi come abbandono di rifiuti non pericolosi, penalmente rilevante in quanto effettuato da un soggetto titolare di impresa.

In buona sostanza: assicurarsi di aver scelto lo scrupoloso rispetto delle norme è sicuramente una modalità di gestione dell'impresa semplice e proficua allo stesso tempo, in quanto consente di prevenire qualsiasi problema, ivi incluse tutte le questioni che possono nascere nello specifico settore della gestione di rifiuti non pericolosi.

Avv. Francesco Pandolfi

Cassazione: le siepi non servono a difendere la privacy. La tolleranza prolungata non autorizza a violare le distanze minime

La Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 3232 del 18 Febbraio 2015.

Quali sono le funzioni proprie delle siepi piantate a confine tra diversi possedimenti? E ancora, può la ragione di tutela della privacy, unitamente a una tolleranza prolungata, legittimare la sussistenza delle stesse a una distanza inferiore rispetto ai parametri di legge?

La Suprema corte, dopo aver interpretato la normativa di riferimento, individuando quindi la funzione propria degli alberi e delle siepi piantate a confine tra proprietà, risponde alla seconda in senso negativo, confermando l'ordine, adottato nel merito, di modificare l'assetto e la distanza degli arbusti incriminati, con relativo divieto di piantare in futuro altri alberi a distanza non consentita.

Funzione propria delle siepi, individuata dalla Cassazione attraverso l'interpretazione autentica del testo di legge, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il quale afferma che le stesse risponderebbero a un preminente interesse di mantenimento della privacy - fungono da protezione e da habitat per specie animali e vegetali che sarebbero al contrario minacciati dall'urbanizzazione; riparano dal vento; schermano la vista e proteggono i terreni e le scarpate dall'erosione.

Di conseguenza, "va escluso che la siepe abbia la funzione principale o essenziale di difendere la privacy delle persone che si trovano nel fondo ove è collocata la siepe stessa". La tutela della riservatezza dei confinanti è dunque soltanto collaterale. Anche l'aspetto estetico - non direttamente curato dal legislatore nella normativa applicabile - può essere benissimo mantenuto adottando una

soluzione di compromesso. E' quindi immune da vizi la motivazione della sentenza di merito impugnata, con conseguente rigetto del ricorso.

Avv. Licia Albertazzi

Cassazione: truffa militare aggravata? No, se il soggetto passivo del reato non coincide con l'amministrazione militare.

Il reato di truffa militare è previsto dall'art. 234 c.p.m.p., con il quale viene sanzionata la condotta del "militare che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare". Tra le aggravanti specifiche del reato, riportate al comma 2, troviamo l'aumento di pena della reclusione militare da uno a cinque anni nel caso in cui il fatto criminoso sia condotto a danno dell'amministrazione militare. La truffa militare è tuttavia da considerarsi un reato "obiettivamente" militare, in quanto i suoi elementi costitutivi sono identici a quelli della truffa punita dall'art. 640 c.p.. Tuttavia dall'analisi dei due predetti articoli emergono delle significative differenze. La prima riguarda i soggetti attivi e passivi della condotta, considerato che nel reato previsto dal c.p.m.p. entrambi coincidono con il "militare", mentre nel reato di truffa previsto dal c.p. detti soggetti sono identificabili in "chiunque". Altra importante differenza riguarda la circostanza aggravante della truffa a danno dell'amministrazione militare che, nel caso del reato di truffa previsto dal codice penale comune, si applica nel caso la condotta arrechi un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

Orbene, recentemente la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata in causa a seguito del ricorso proposto da un Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri condannato dalla Corte Militare di Appello a cinque mesi di reclusione militare con pena accessoria della rimozione dal grado, per il reato di truffa militare continuata e pluriaggravata, ai sensi dell'art. 234 e 47 n. 2 c.p.m.p., per fatti commessi in servizio durante il suo incarico di comando presso il Nucleo Carabinieri della Banca d'Italia di Gorizia. In particolare la condotta contestata al Sottufficiale è stata quella di aver indebitamente percepito dei compensi per lavoro straordinario dalla Banca d'Italia, dopo aver riportato degli orari di servizio non veritieri, ovvero maggiorati, sull'apposito modello SUP2. Il ricorrente, tra le motivazioni del ricorso, ha eccepito il difetto della giurisdizione militare sostenendo che l'onere relativo al servizio prestato, ed in particolare quello dell'erogazione degli emolumenti inerenti alle prestazioni per lavoro straordinario, risulta in forza di legge posto a carico dell'ente che fruisce del servizio, ossia la Banca d'Italia. Trattasi pertanto di caso unico e particolare, in ragione del quale il solo soggetto danneggiato dal reato risulta

essere non già l'amministrazione militare ma esclusivamente la Banca d'Italia. Da ciò, secondo il Sottufficiale, l'assoluto difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria militare.

La Corte Militare d'Appello nel suo giudizio, invece, aveva ritenuto pienamente applicabile la giurisdizione militare in quanto, pur in presenza di una norma (l'art. 3 della legge 26 gennaio 1982 n.21, riprodotto nell'attuale art. 830 comma 3 del D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010) che pone espressamente a carico dell'Ente Banca d'Italia assegni, competenze accessorie e indennità spettanti al personale militare destinato al servizio di vigilanza e scorta dei valori, deve comunque ritenersi sussistente la giurisdizione militare tutte le volte in cui siano ravvisabili specifiche fattispecie di danno o di pericolo per interessi direttamente collegabili ad organismi o enti aventi natura militare.

La S.C., con sentenza n. 7579 del 22.01.2014 (depositata il 18.02.2014), ha dichiarato fondata la motivazione del ricorrente in quanto, nella fattispecie in esame, se è vero che il soggetto attivo del reato militare contestato è un militare in servizio alle armi nell'espletamento delle proprie funzioni, e quindi il reato di truffa commesso potrebbe astrattamente essere ricondotto nella sfera della giurisdizione del tribunale militare, ciò non può dirsi per il soggetto passivo del reato stesso che, come precedentemente ricordato, nel caso della truffa militare aggravata di cui all'art. 234 c.p.m.p. deve coincidere con l'amministrazione militare. Pertanto, nel caso in esame, l'Ente che ha subito una effettiva riduzione patrimoniale ed il susseguente danno a seguito della condotta tenuta dal Sottufficiale non può coincidere con l'amministrazione militare, ma deve essere individuato nella Banca d'Italia. Ciò in forza della predetta *lex specialis* che attribuisce proprio a quest'ultimo Ente l'onere esclusivo della corresponsione delle indennità accessorie al personale militare impegnato nel servizio di vigilanza e scorta valori.

Per questi motivi la S.C. ha accolto il ricorso e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, ex art. 20 c.p.p., al fine di valutare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa previsto e punito dall'art. 240 del codice penale comune.

Daniele PROFILI

Cassazione: il dipendente alla testa del corteo può essere licenziato per giusta causa?

La Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 3535 del 23 Febbraio 2015.

A un gruppo di dipendenti veniva irrogata la sanzione del licenziamento per giusta causa per la circostanza di essersi posti, in occasione di manifestazione cui hanno preso parte circa cinquanta lavoratori, alla testa del corteo.

Secondo l'impresa ricorrente essi avrebbero mantenuto un atteggiamento aggressivo e intimidatorio, lanciando oggetti sull'assemblea.

Inoltre, "la contestazione riguardava anche l'accesso in azienda fuori dal regolare turno di lavoro e senza averne dato preventiva comunicazione al personale di sorveglianza".

Il licenziamento veniva annullato dal giudice di primo grado e la sentenza veniva confermata in appello. Avverso la decisione di secondo grado ricorreva in Cassazione l'azienda licenziante.

La Suprema corte, pronunciandosi sulla questione in oggetto, ha ripercorso il ragionamento adottato dal giudice d'appello per verificare l'esistenza di eventuali vizi procedurali o carenze di motivazione.

La Corte d'appello ha ritenuto non sufficientemente specificati né individuati i comportamenti intimidatori contestati dall'azienda; "nè a tal fine basta stare alla testa di un corteo, circostanza che di per sé non implica nessuna conseguente partecipazione agli illeciti addebitati".

La responsabilità per azione del gruppo nel nostro ordinamento non ha carattere oggettivo; "suppone pur sempre una condotta, anche minima, diretta a rafforzare l'altrui azione offensiva o ad aggravarne gli effetti, condotta non descritta nelle lettere di contestazione".

In definitiva, il comportamento addebitato ai lavoratori non è stato sufficientemente provato nel corso del giudizio di merito e la motivazione del giudice d'appello risulta dunque essere esente da vizi.

Il ricorso è rigettato e il principio di diritto enunciato è il seguente: "così come la responsabilità penale, anche quella disciplinare richiede un indispensabile coefficiente doloso o colposo, che nel caso di specie non può ricavarsi neppure dall'essere stati i lavoratori de quibus partecipi o promotori del corteo poi degenerato nel lancio di uova o di altri oggetti, mancando la prova che essi vi abbiano materialmente o moralmente partecipato o che in qualche modo essi abbiano preventivamente concordato con altri il ricorso ad una contestazione violenta".

Avv. Licia Albertazzi

Cassazione: valido il licenziamento prima della scadenza dei 5 giorni dall'addebito se il lavoratore si è già difeso

Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 3129 del 17 Febbraio 2015.

La Cassazione interviene in merito alla legittimità della sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogata al dipendente che si assenta dal luogo di lavoro e che successivamente produce certificati medici che si rivelano falsi.

La Suprema corte, nel caso in oggetto, si sofferma su due aspetti particolari: se sia legittimo che l'irrogazione della sanzione avvenga prima della scadenza dei cinque giorni dalla data di addebito; e

se sia riscontrabile il vizio di illogica o irragionevole motivazione della sentenza di merito, che ha ritenuto legittimo il licenziamento e respinto la richiesta di risarcimento del danno.

Come spiega la Corte, "il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto, allorchè il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive".

Dunque, nell'ottica del pieno rispetto del diritto di difesa del lavoratore, la soluzione adottata dall'azienda deve essere considerata pienamente legittima.

Il lavoratore ricorrente ha fatto leva, nelle proprie difese, su una rivalutazione delle circostanze del caso, valutazione che, come noto, è riservata al giudice del merito, il quale ha adeguatamente motivato la propria decisione.

E' emerso che il dipendente avrebbe dichiarato in presenza di colleghi di "essere stanco di lavorare fuori sede" e che di fatto non avrebbe manifestato alcun sintomo patologico, assentandosi dunque ingiustificatamente.

"E' proprio la valutazione complessiva della condotta che ha indotto la Corte a farla rientrare nel giustificato motivo soggettivo". Il ricorso è stato rigettato.

Avv. Licia Albertazzi